



Comunicato Ufficiale n.90 del 20 Gennaio 2025

Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
1.1. Consiglio Direttivo	2
1.2. Segreteria	2
1.2.1. Articolo 117/Bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e.	2
1.2.2. Articolo 109 delle N.O.I.F. Richiesta svincolo per inattività dei calciatori/calciatrici stagione sportiva 2024/2025	2
1.3. Modifiche al programma gare.....	2
1.4. Recupero gare rinviate d'ufficio o sospese	3
2. Giustizia Sportiva	3
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	3

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

1.1. Consiglio Direttivo

1.2. Segreteria

1.2.1. Articolo 117/Bis delle N.O.I.F. - Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF in relazione alla risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti", vista la richiesta trasmessa tramite portale LND, si autorizza lo svincolo dei sotto citati calciatori:

Matricola	COGNOME NOME	DATA NASCITA	Matricola Società	SOCIETA'	DATA CONTRATTO
1.096.030	CLAVERO OLIVA MIGUEL	07/01/1998	935.902	A.S.D. GSA LAERRU	08/10/2024
6.804.032	FENU MATTEO	31/10/2001	947.553	U.S.D. SENNORI	17/01/2025
1.099.313	KATTY MSYAH YASSINE	09/12/2000	934.895	A.S.D. BADESI 09	14/01/2025
5.335.286	MANAI PIETRO	14/07/2000	59.621	G.S.D. ABBASANTA	18/12/2024
1.090.965	MARCON IGOR	04/07/1996	59.152	ASD US BARISARDO 1971 OGLIASTRA	17/08/2024
4.244.962	PISANO CRISTIAN	29/09/1986	935.683	A.S.D. SANT ELENA QUARTU	10/01/2025
6.868.074	SPEZZIGU GIOVANNI	07/06/1998	935.902	A.S.D. GSA LAERRU	20/09/2024
1.097.809	VULCANO JOSE EMILIO	30/06/1999	937.726	A.S.D. OZIERESE 1926	17/01/2025

1.2.2. Articolo 109 delle N.O.I.F. Richiesta svincolo per inattività dei calciatori/calciatrici stagione sportiva 2024/2025

Matricola	COGNOME NOME	DATA NASCITA	Matricola Società	SOCIETA'
2.502.279	CARTA NICOLA	22/12/2000	935.902	A.S.D. GSA LAERRU
2.248.145	MURTAS ALESSANDRO	08/07/2004	913.278	S.C. CALCIO PIRRI A.S.D.

I calciatori e le calciatrici ad esse vincolate sono libere d'ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi Società, sottoscrivendo il modulo "aggiornamento di posizione" alla F.I.G.C..

1.3. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "UNDER 17"

- **Gara Iglesias Calcio / Sestu del 26.01.2025:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato, la gara a margine, verrà disputata alle ore **9:00**.

1.4. Recuperi gare rinviate d'ufficio o sospese

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA

- **Gara Sporting Mandas / Ussana dell'11.01.2025:** la gara a margine (vedi delibera Giudice Sportivo Comunicato Ufficiale n° 86 del 16 Gennaio 2025), verrà recuperata **Giovedì 23.01.2025**, alle ore **19:30**.
- **Gara Castiadese Calcio / Girasole del 18.01.2025:** la gara a margine (vedi Comunicato Ufficiale n° 88 del 18.01.2025), per accordo fra le Società, verrà recuperata **Giovedì 23.01.2025**, alle ore **19:00**.
- **Gara Siniscola 2010 / Santu Predu del 18.01.2025:** la gara a margine (vedi Comunicato Ufficiale n° 88 del 18.01.2025), per accordo fra le Società, verrà recuperata **Martedì 21.01.2025**, alle ore **19:30**.
- **Gara Lotzorai / Villagrande del 18.01.2025:** la gara a margine (vedi Comunicato Ufficiale n° 88 del 18.01.2025), per accordo fra le Società, verrà recuperata **Martedì 21.01.2025**, alle ore **19:30**.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "UNDER 17"

- **Gara Arzachena Academy / Ilvamaddalena 1903 dell'11.01.2025:** la gara a margine, non disputata causa l'impraticabilità del terreno di gioco, per accordo fra le Società, verrà recuperata **Giovedì 06.02.2025**, alle ore **18:00**.

CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 15 FEMMINILE"

- **Gara Calcio Tortolì / Atletico Uri del 19.01.2025:** la gara a margine (vedi Comunicato Ufficiale n° 88 del 18.01.2025), per accordo fra le Società, verrà recuperata **Martedì 21.01.2025**, alle ore **17:30**.

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

ORDINANZA – udienza del 20.01.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Bariese
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 81 del Comitato Regionale Sardegna LND del 09.01.2025
Gara: "Bariese - Ulassai" del 04.01.2025
Competizione: Campionato di Prima Categoria

La Corte, rilevato che la società reclamante non ha allegato le ricevute di accettazione e di consegna della pec contenente il reclamo e i relativi allegati alla controparte A.S.D. Ulassai, ritenuto pertanto che sia necessario invitare la reclamante alle predette produzioni, possibilmente oltre che la stampa delle ricevute si chiede la produzione del file delle notifiche in formato .eml entro il giorno 24/01/2025.

Rinvia per la discussione del reclamo all'udienza del 27/01/2025.

DISPOSITIVO – udienza del 20.01.2025

Reclamo proposto da: S.P.D. Tharros
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 81 del Comitato Regionale Sardegna LND del 09.01.2025
Gara: "Guspini Calcio - Tharros" del 05.01.2025
Competizione: Campionato di Promozione

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO – udienza del 20.01.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Bolotanesese
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 33 della Delegazione LND di Nuoro del 02.01.2025
Gara: “Bolotanesese - Supramonte” del 21.12.2024
Competizione: Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO / MOTIVI – udienza del 20.01.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Funtanaliras Monti
Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 79 del Comitato Regionale Sardegna LND del 03.01.2025
Gara: “Funtanaliras Monti – Berchidda” del 21.12.2024
Competizione: Campionato di Seconda Categoria

Il Signor Pier Paolo Raspitzu, quale rappresentante legale della La A.S.D. Funtanaliras Monti ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND Sardegna n° 79 del 3 gennaio 2024, con la quale gli è stata comminata la sanzione sportiva della inibizione sino a tutto il 22 febbraio 2025, per condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara, integrata nella fattispecie di cui all'articolo 36 comma 2/a del C.G.S.

Preliminarmente, la Corte rileva che il reclamo è formulato in nome e per conto della Società e sottoscritto dal Dirigente inibito che, a mente dell'articolo 19 CO III del C.G.S., non può compiere atti rilevanti per l'ordinamento sportivo, né rappresentare la società stessa in ambito federale. Il dirigente sanzionato può ben reclamare, avendone interesse, quando la sanzione è a lui diretta, esercitando tuttavia un proprio e personale diritto. Nel caso di specie, il Presidente, utilizzando la carta intestata della Società, sottoscrivendo l'atto con firma digitale adottata per le funzioni societarie, ha posto in essere una di quelle attività espressamente vietate, con la conseguenza che il reclamo deve ritenersi *tamquam non esset*.

Per quanto precede, l'attuale inesistenza in capo al Presidente dei necessari poteri rappresentativi rende invalida la procura e, per l'effetto, inammissibile il reclamo, trattandosi di irregolarità procedurale insanabile.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 20 Gennaio 2025